

STUDIO DE POLI

VENEZIA

PROF. AVV. MATTEO DE POLI
ASSOCIATO NELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

AVV. DAMIANO TOMMASINI
DOTTORE DI RICERCA
IN DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

AVV. LUCA VEDOVATO

AVV. ILARIA DELLA VEDOVA

AVV. CRISTIAN LORENZIN

DOTT.SSA ROSSANA LEGGIERI

DOTT. NICOLA CECCHETTO

DOTT.SSA DIANA TEMPORIN

SAN POLO 2580, CA' ZEN

30125 VENEZIA (ITALY)

TEL. +39 041.2440086 - 2440090

VIALE MILANO 101

36100 VICENZA (ITALY)

TEL. +39 0444.545805

TELEFAX +39 041.2757521

E-MAIL: direzione@studiodepoli.it

WEB SITE: www.studiodepoli.it

DOTT.SSA RAFFAELLA LAURENTI DE POLI
DOTTORRE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Venezia, 23 gennaio 2014

Spett.le

Banca d'Italia

Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza

Divisione Normativa Primaria

Via Milano, n. 53

00184 – ROMA

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE

Con riferimento alla consultazione lanciata da Banca d'Italia a dicembre 2013 riguardo alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (provvedimento della Banca d'Italia di marzo 2008) si propongono le osservazioni che seguono – le quali vengono riportate con riferimento al testo delle disposizioni proposto in consultazione. Queste osservazioni si riferiscono alle proposte di modifica relative ai requisiti di indipendenza richiesti ai componenti non esecutivi e indipendenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e alla composizione dei comitati.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI. PRINCIPI GENERALI.

Tale disposizione prevede, *inter alia*, che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati soggetti indipendenti. La nota n. 23, con riferimento alla definizione dei requisiti di indipendenza, prevede che: *“fino all’emanazione della normativa di attuazione dell’art. 26 TUB, le banche definiscono nei propri statuti un’unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l’effettiva applicazione. In particolare, nella delibera consiliare con la quale viene valutata l’indipendenza dovrà, tra l’altro, risultare l’esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuto con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente”*.

Al fine di assicurare una definizione dell’indipendenza che abbia carattere sostanziale e non puramente formale, si propone di modificare la predetta nota nel modo che segue *“fino all’emanazione della normativa di attuazione dell’art. 26 TUB, le banche definiscono nei propri statuti un’unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato e idonea a far prevalere l’effettiva indipendenza del consigliere sul formale superamento delle condizioni poste dalla disposizione statutaria. Esse ne assicurano l’effettiva applicazione. In particolare, nella delibera consiliare con la quale viene valutata l’indipendenza dovrà, tra l’altro, risultare l’esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuto con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente”*.

Con i nostri migliori saluti

Prof. Avv. Matteo De Poli



Avv. Ilaria Della Vedova

